

Circolare in merito al divieto giudiziale previsto dal Codice di diritto processuale civile svizzero

7 febbraio 2011

1. INTRODUZIONE

Il Codice di diritto processuale civile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede l'istituto del divieto giudiziale.

Le nuove norme concernenti il divieto giudiziale presentano, da un lato, alcune analogie, e, dall'altro, alcune differenze rispetto all'istanza, precedentemente disciplinata dagli art. 375 bis e 375 ter dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese, mirante ad inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

2. BASE LEGALE

L'istituto del divieto giudiziale è retto dagli art. 258, 259 e 260 del Codice di diritto processuale civile svizzero (in seguito CPC-CH).

3. OGGETTO DEL DIVIETO GIUDIZIALE

L'art. 258 cpv. 1 CPC-CH stabilisce che il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2'000 franchi; il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.

Come si desume chiaramente dal tenore letterale della norma, l'art. 258 cpv. 1 CPC-CH consente al giudice di vietare non solamente, come prevedeva l'art. 375 bis dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese, l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli, ma **qualsiasi forma immaginabile di turbativa del possesso**. Così, ad esempio, in particolare, il giudice può pronunciare, oltre al divieto di posteggio di veicoli, anche il divieto di accesso a un fondo, il divieto di campeggio, il divieto di giochi con la palla o il divieto di depositare del materiale.

Di regola, il divieto si rivolge a una cerchia indeterminata di persone; tuttavia, in casi particolari, è ammissibile limitare il divieto a una categoria determinata di persone, come ad esempio agli abitanti di un singolo immobile o agli allievi di una singola scuola.

Inoltre, come precisa l'art. 258 cpv. 1 CPC-CH, il divieto può essere emanato a tempo determinato (ad esempio per un periodo dell'anno o per determinati orari nel corso della giornata) o indeterminato.

4. PROCEDURA

a. Natura della procedura

La procedura per l'ottenimento del divieto giudiziale rientra nell'ambito della **volontaria giurisdizione**. In altre parole, siamo di fronte a una procedura non contraddittoria, nella quale vi è una sola parte, ossia quella istante, cosicché non vi sono convenuti o altri interessati che debbano essere sentiti.

Per i divieti giudiziali, come prescrive l'art. 248 lett. c) CPC-CH, è applicabile la procedura **sommatoria**. La procedura è introdotta mediante istanza (art. 252 cpv. 1 CPC-CH).

b. Competenza per materia e per territorio

La competenza per materia spetta al giudice di pace, il quale, come prescrive l'art. 31 cpv. 1 lett. d) della Legge sull'organizzazione giudiziaria, decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli art. 258-260 CPC.

Siccome si tratta di una causa di volontaria giurisdizione concernente diritti su fondi, è imperativo, giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC-CH, il foro del luogo di situazione del fondo interessato dal divieto giudiziale.

c. Legittimazione a presentare l'istanza

Come emerge dall'art. 258 cpv. 1 CPC-CH, solamente il titolare di un diritto **reale** su un fondo può chiedere al giudice di emanare un divieto giudiziale. Ciò costituisce una novità e una restrizione rispetto al precedente diritto cantonale, poiché l'art. 375 bis dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese consentiva a ogni avente diritto di presentare un'istanza volta a inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli; in particolare, quindi, la richiesta, in precedenza, poteva anche essere formulata da aventi diritto in virtù di un titolo obbligatorio, quale ad esempio un contratto di locazione o di affitto.

Ora, invece, secondo il nuovo diritto federale, unicamente i titolari di un diritto reale possono chiedere il divieto giudiziale, mentre questa facoltà non spetta più a coloro che beneficiano esclusivamente di un diritto obbligatorio, di natura contrattuale, sul fondo. Di conseguenza, sono segnatamente legittimati ad agire, essendo titolari di un diritto reale su un fondo, i proprietari dello stesso, gli usufruttuari e i beneficiari di una servitù o di un diritto di superficie.

d. Aspetti formali dell'istanza e prove

Nella sua istanza, il richiedente deve indicare il divieto giudiziale postulato, ad esempio quello di parcheggiare, di accesso, di campeggio, di giocare a pallone o di depositare del materiale.

Dal profilo probatorio, l'art. 258 cpv. 2 CPC-CH stabilisce che il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.

Pertanto, l'istante deve **provare pienamente**, con documenti, di essere titolare del diritto reale che invoca. A tale scopo, il richiedente deve produrre un estratto del registro fondiario definitivo o, per i fondi che si trovano ancora in regime di registro fondiario provvisorio, un estratto censuario.

La turbativa del possesso deve invece essere resa semplicemente **verosimile**. A questo riguardo, si può continuare ad applicare la prassi già invalsa sotto l'egida dell'art. 375 bis dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese, cosicché l'istante può rendere verosimile la turbativa del possesso, provando, ad esempio con l'ausilio di costatazioni di agenti di polizia e di testimoni o con una documentazione fotografica, che già in precedenza dei terzi non autorizzati hanno fatto un uso indebito del fondo in narrativa.

Di conseguenza, all'istanza vanno allegati i documenti che suffragano il diritto reale invocato dal richiedente e la turbativa del possesso.

A questo proposito, infine, Vi trasmettiamo un nuovo modulo di istanza per ottenere un divieto giudiziale, che può essere messo a disposizione dei richiedenti.

5. DECISIONE E PUBBLICAZIONE DEL DIVIETO

Il giudice di pace, se perviene al convincimento secondo cui il richiedente ha documentato il suo diritto reale e ha reso verosimile la turbativa del possesso, emana una decisione, con la quale accoglie l'istanza di divieto giudiziale. Al riguardo, Vi trasmettiamo la nuova versione riveduta del

modulo n. 19, di cui il giudice di pace fa uso quando accoglie l'istanza di divieto giudiziale. In questo modulo, viene infatti aggiunta la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, nella cerchia dei destinatari del provvedimento, cosicché la parte riservata all'intimazione e alla comunicazione della decisione è completata in tal senso. Conformemente a quanto prevedeva il precedente modulo, allestito sotto l'egida dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese, risulta opportuno che la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che è competente, come si dirà in seguito, a infliggere la multa ai contravventori, riceva una copia di tutte le decisioni, con le quali il giudice di pace accoglie l'istanza di divieto giudiziale.

L'art. 259 CPC-CH stabilisce che il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

Di conseguenza, in sintonia con le indicazioni formulate dalla dottrina, il divieto giudiziale va **pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale**. A questo riguardo, Vi è già stato trasmesso il modulo per la pubblicazione nel Foglio ufficiale del divieto giudiziale.

Inoltre, conformemente a quanto prescritto dal summenzionato art. 259 CPC-CH, l'istante deve apporre sul fondo, in un luogo ben visibile, un **segnale** che enuncia chiaramente il divieto di turbativa del possesso in questione e che commina ai contravventori una multa fino a fr. 2'000.-. L'istante deve quindi procurarsi e collocare a sue spese il segnale di divieto.

Se la decisione ha per oggetto il divieto di posteggiare veicoli su un fondo, l'interessato potrà ancora utilizzare il precedente segnale, la cui dicitura, che deve essere però in parte modificata, può assumere la formulazione seguente:

“Per decisione giudiziaria è fatto divieto ai non aventi diritto di posteggiare veicoli su questo fondo; ai contravventori è comminata una multa fino a fr. 2'000.- (art. 258 cpv. 1 CPC)”.

Per le decisioni di altro genere, bisogna indicare chiaramente, nell'apposito segnale, la natura del relativo divieto (ad esempio divieto di accesso, divieto di gioco con la palla, divieto di campeggio, divieto di depositare del materiale, ecc.).

Se i presupposti legali per ottenere il divieto giudiziale non sono invece adempiuti, il giudice di pace respinge la relativa istanza.

6. MULTA

In caso di violazione del divieto giudiziale, la multa, che può raggiungere l'importo di fr. 2'000.-, è inflitta ai contravventori su **querela** dell'avente diritto. Per le modalità della querela, tornano applicabili gli art. 30 e seguenti del Codice penale svizzero. Pertanto, la querela non deve più essere sporta entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, come stabiliva l'art. 375 ter cpv. 2 dell'abrogato Codice di procedura civile ticinese, bensì, giusta l'art. 31 del Codice penale svizzero, entro il termine perentorio di **tre mesi** dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore della contravvenzione.

L'art. 10 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero delega al Consiglio di Stato la facoltà di designare l'autorità amministrativa competente a infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto giudiziale. Fondandosi su questa norma, il Consiglio di Stato ha modificato, il 9 novembre 2010, il Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, il cui art. 4 lett. g) stabilisce ora che *“la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è competente a infliggere la multa ai contravventori del divieto giudiziale”*. Questa modifica del citato regolamento è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

In quest'ambito, infine, Vi trasmettiamo un modulo di rapporto di querela, da mettere a disposizione degli aventi diritto.

7. OPPOSIZIONE

L'art. 260 cpv. 1 CPC-CH stabilisce che contro il divieto può essere interposta **opposizione** al giudice entro **30 giorni** dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo; non è necessario ch'essa sia motivata.

L'opposizione deve essere presentata al magistrato che ha emanato il divieto giudiziale, ossia al giudice di pace. Chiunque è legittimato a interporre opposizione. Come detto, non è necessario che l'opposizione sia motivata; anche la semplice dichiarazione dell'interessato di non essere d'accordo con il divieto giudiziale è sufficiente a produrre gli effetti dell'opposizione.

Una volta ricevuta l'opposizione, il giudice di pace deve informare di ciò senza indugio il richiedente che ha ottenuto il divieto giudiziale; il giudice di pace non deve pronunciarsi sulla tempestività e sulla validità dell'opposizione, incombendo una simile valutazione all'istante, al quale spetta decidere se agire o no nei confronti dell'opponente.

A questo riguardo, Vi è già stato trasmesso il modulo concernente la comunicazione, al richiedente, dell'opposizione al divieto giudiziale. All'istante va pure allegata una copia dell'opposizione.

Giusta l'art. 260 cpv. 2 CPC-CH, l'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente; la convalida del divieto nei confronti dell'opponente si propone mediante azione.

In tal modo, l'opposizione ha, per legge, la conseguenza automatica di rendere inefficace il divieto giudiziale nei confronti della persona dell'opponente. Il richiedente, se desidera che il divieto valga anche per l'opponente, deve proporre, nei confronti di quest'ultimo, un'azione di convalida del divieto stesso. Al riguardo, l'art. 10 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero stabilisce che l'azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.

8. DIRITTO TRANSITORIO

Infine, ricordiamo che la Legge cantonale di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero prevede una norma di diritto transitorio, secondo la quale le decisioni di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell'art. 375 bis e la possibilità di infliggere la multa secondo l'art. 375 ter del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 **decadono dopo dieci anni** dall'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

Di conseguenza, l'avente diritto, se desidera che l'inibizione protragga i suoi effetti oltre tale tasso di tempo, deve presentare un'istanza di divieto giudiziale ai sensi dell'art. 258 CPC-CH.